



Regolamento del Comune di Blenio

Lodevole Consiglio comunale,
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione la proposta di revisione del regolamento del Comune (ROC).

Il 22 dicembre 2006 il Consiglio comunale di Blenio approvava il nuovo regolamento del Comune di Blenio, appena nato dall'aggregazione decretata con le elezioni comunali del 22 ottobre 2006. Si tratta del testo normativo più importante del Comune, a sostegno dell'attività del Municipio e dell'amministrazione. Dopo oltre dieci anni di applicazione del testo di legge, si rende necessario procedere ad una revisione completa dello stesso, in considerazione dell'esigenza di modificare alcuni articoli che sono di difficile applicazione ed a seguito anche di alcuni cambiamenti intervenuti in questi anni.

Qui di seguito ci soffermiamo unicamente sugli articoli che hanno subito delle modifiche sostanziali rispetto al testo attuale o che richiedono delle spiegazioni puntuali. Tutte le modifiche proposte rispetto al testo vigente, sono comunque evidenziate in colore rosso nel testo di regolamento completo che trovate in allegato. La proposta di nuovo regolamento è stata preventivamente sottoposta alla Sezione degli enti locali per un esame formale, la quale ha formulato le proprie osservazioni che sono poi state vagliate dal Municipio per la stesura della versione definitiva del documento. Da precisare che l'indice e la numerazione dei paragrafi del regolamento saranno aggiornati in seguito, dopo l'avvenuta approvazione definitiva del Consiglio comunale e della Sezione degli enti locali.

Art. 1 par. 4

A seguito delle aggregazioni intervenute in questi anni, sono stati adeguati i nomi dei nuovi Comuni (Serravalle, Faido e Lumnezia).

Art. 2

A seguito della recente revisione della Legge federale sulla protezione dello stemma e di altri segni pubblici, gli stemmi potranno essere utilizzati soltanto dall'ente pubblico al quale si riferiscono, salvo autorizzazione. Pertanto si è voluto inserire il nuovo paragrafo anche a protezione degli stemmi degli ex-comuni aggregati.

Titolo III – Organizzazione politica

Come principio è stato stralciato in tutti i Titoli, Capitoli ed articoli il riferimento diretto all'articolo della Legge organica comunale (LOC), in modo da evitare un aggiornamento del regolamento comunale ogni qualvolta interviene una modifica della stessa.

Art. 6 Attribuzioni

Si propone l'abbandono dei circondari elettorali per l'elezione del Consiglio comunale, infatti a partire dalle ultime elezioni gli stessi non sono più stati adottati dai gruppi che proponevano le candidature. Si trattava di una suddivisione stabilita nell'ambito dell'aggregazione per dare una maggiore garanzia di ripartizione dei rappresentanti dei quartieri, nella pratica ed in considerazione del principio di ritenere il più possibile il Comune un territorio unico e coeso, la ripartizione non ha più motivo d'esistere.

Art. 12 Attribuzione e deleghe al Municipio

Il regolamento va adeguato con i nuovi importi massimi di competenza del Municipio previsti dall'art. 13 cpv 2 LOC e ripresi in modo esplicito nell'art. 5a RALOC, in linea di principio il Municipio disporrebbe di una nuova delega d'investimento per singolo caso fino a fr. 60'000.—

(attualmente fr. 30'000.—), ritenuto che le spese annue complessive oggetto di delega non devono superare fr. 200'000.— (attualmente fr. 90'000.—).

Art. 15 Sistema di voto

Nell'articolo sono stati aggiunti dei paragrafi relativi al sistema di voto e alle modalità sulle votazioni preliminari, eventuali ed i quozienti di voto, rimandando per i dettagli a quanto già prescritto dal diritto superiore (LOC).

Art. 16 Verbale

Viene riformulato l'articolo come da indicazioni LOC, nel senso di definire il responsabile della redazione del verbale e dell'obbligo di approvazione del verbale della discussione all'inizio della seduta successiva.

Art. 17 Interrogazioni

Si ritiene insufficiente il termine attuale di risposta alle interrogazioni, trattandosi spesso di richieste articolate che richiedono un esame approfondito ed un certo dispendio di tempo. Si propone pertanto di aumentare il termine a 2 mesi.

Art. 18 - 19 Interpellanze - Mozioni

Sono stati aggiunti anche due nuovi articoli sugli strumenti delle interpellanze e delle mozioni, per una necessità di trasparenza e completezza, visto che la distinzione non è sempre chiara a tutti. L'articolo precisa comunque che le modalità specifiche sono previste dalla LOC.

Art. 20 Iniziativa legislativa e referendum facoltativo dei Comuni

L'articolo è stato riformulato tenuto conto del tenore dell'art. 147 della Legge cantonale sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) che autorizza la delega al Municipio per quanto riguarda l'esercizio del referendum.

Art. 21 Commissioni permanenti

Si propone l'abrogazione della commissione agricoltura, la quale non è mai stata interpellata in questi primi 12 anni del nuovo Comune. È comunque facoltà del Consiglio comunale nominare in ogni tempo commissioni speciali per l'esame di determinate pratiche, come indicato all'art. 69 LOC.

Art. 23 Nomina, funzionamento, discrezione

L'aggiunta della frase "Le cariche sono rinnovabili", sancisce il principio di poter attuare un rinnovo delle cariche all'interno delle commissioni anche oltre l'anno, definito idealmente quale lasso di tempo adeguato per permettere una rotazione delle responsabilità.

Art. 24 Competenze

Sono stati adeguati i singoli capitoli che riguardano i compiti delle commissioni, in particolare:

La commissione della gestione: i compiti sono già descritti nella LOC e nel Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni, è superfluo citare gli stessi nel ROC (doppione).

La commissione della legislazione: è stata aggiunta la competenza in ambito della toponomastica.

La commissione edilizia: la terminologia è stata snellita ed adeguata.

La commissione agricoltura: abrogata.

Art. 27 Seduta costitutiva

Gli articoli 25 e 26 precedenti sono stati sostituiti dal nuovo articolo che fissa l'obbligo per il Municipio di designare, durante la seduta costitutiva, le commissioni e delegazioni previste dalle Leggi.

Art. 27 (vecchio) Periti

L'articolo sul perito comunale è stato spostato al nuovo art. 31 nel nuovo TITOLO IV DIPENDENTI COMUNALI.

Art. 28 Deleghe amministrative

Il testo è stato riformulato secondo una terminologia più adeguata.

Artt. 29-30-31 DIPENDENTI COMUNALI (nuovo TITOLO IV)

Il capitolo sui dipendenti comunali è stato anticipato perché più attinente a questa parte del regolamento.

Art. 34 Diritti di firma

La formulazione adottata è ora completa e definisce in modo chiaro chi ha diritto di firma per gli atti ufficiali del Municipio e le operazioni sui conti del Comune.

Art. 37 Onorari e indennità

Gli onorari e le indennità sono stati adeguati ai parametri in uso presso gli altri due Comuni di Acquarossa e Serravalle, in particolar modo sono stati aumentati gli onorari annui di sindaco, vicesindaco e municipali, mentre è stata ridotta a fr. 50.— l'indennità di seduta in generale, applicata anche in realtà comunali di dimensioni più grandi (es. nuovo Comune di Riviera). È stata aggiunta anche l'indennità di seduta a favore del Consigliere comunale, il quale finora non beneficiava di nessun indennizzo per la partecipazione alle sedute. È stato inoltre sancito il principio, già applicato attualmente, che le indennità come ai cpv 2, 3 e 4 non sono corrisposte ai dipendenti comunali e cantonali, se gli incarichi rientrano nelle loro mansioni di lavoro (vengono conteggiate nelle ore di lavoro).

La commisurazione degli onorari e indennità dipende evidentemente dall'impegno che i singoli amministratori sono in grado di offrire nel disbrigo delle proprie cariche pubbliche. Benché ogni carica pubblica debba essere assunta con spirito di senso civico e senza trarne un profitto, bisogna comunque considerare che l'amministratore comunale è confrontato oggigiorno ad affrontare problematiche onerose. Inoltre, allo scopo di assicurare il giusto compenso anche a quei nuovi amministratori che si avvicenderanno in seno all'amministrazione in futuro, si propongono degli importi che appaiono proporzionati alle reali prestazioni richieste.

Art. 38 Uso comune

È stato inserito il principio che ognuno può utilizzare i beni del Comune (amministrativi) conformemente alla loro destinazione, nel rispetto della legge e dei diritti altrui.

Art. 39 Uso accresciuto e particolare

Il termine uso speciale è stato sostituito e specificato tramite l'uso accresciuto (ma limitato nel tempo) e l'uso particolare (intenso e durevole). In considerazione degli accordi specifici e particolari per ogni caso, si propone di tralasciare l'indicazione di termini per la durata di autorizzazioni e concessioni.

Art. 40 Tasse

Le tasse sono state semplificate ed aggiornate sulla base delle situazioni che riguardano la nostra realtà comunale.

Art. 41 Esenzioni

L'articolo sulle esenzioni dal pagamento di una tassa per l'uso dei beni comunali, è da completare a favore delle associazioni o società con sede nel Comune, per le quali non si applica nessuna tassa di utilizzo. Inoltre viene aggiunta la specifica a favore dell'uso del suolo pubblico esente da qualsiasi emolumento, per la raccolta organizzata di firme per iniziative, referendum, petizioni ecc., ai sensi della LEDP.

Art. 42 Archivi di dati: gestione informatica

È stato inserito il nuovo TITOLO VII-PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ed il nuovo articolo 42. Infatti nel maggio del corrente anno la Sezione degli enti locali (SEL), in collaborazione con l'Incaricato cantonale della protezione dei dati, ha segnalato l'esigenza di completare i Regolamenti comunali in tema di archivio di dati. In concreto, nell'ottica della protezione dei dati, si tratta

d'inserire nel Regolamento comunale le basi legali, come sancito dalla Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP), inerenti gli archivi della documentazione, delle liste delle pendenze e dell'applicativo informatico per la gestione unificata delle banche dati previste dal diritto settoriale superiore. Secondo l'art. 6 LPDP, le elaborazioni sistematiche di dati personali, vale a dire quelle che presentano regolarità o durata (art. 4 cpv. 4 LPDP), come le elaborazioni tramite l'utilizzo di banche dati, necessitano di una base legale allo scopo di garantire un fondamento democratico e la sicurezza giuridica. L'obbligo di adozione di una specifica base legale si estende a tutti i soggetti della LPDP e pertanto anche agli enti locali (art. 2 cpv. 2 LPDP). Per "banca dati" s'intende una raccolta di dati personali predisposta e predisponibile per l'identificazione delle persone interessate (art. 4 cpv. 5 LPDP). La base legale va stabilita anche a livello comunale per le cosiddette banche dati residuali dei Comuni, ovvero per quelle che non sono già oggetto di disciplinamento specifico nel diritto settoriale superiore (es. registro degli abitanti o catalogo elettorale). Si tratta quindi in particolare delle banche dati per la gestione fisica delle pratiche comunali correnti (archivi degli incarti) nei vari settori, unitamente alle rispettive liste delle pendenze o della corrispondenza (es.: banche dati cartacee e/o elettroniche delle pratiche correnti dei settori del controllo abitanti, dell'edilizia, del fisco, ...).

Art. 43 Prestazioni obbligatorie

Un nuovo TITOLO e articolo che propone di autorizzare il Municipio, come da facoltà definita dalla LOC, ad obbligare i suoi cittadini a prestare anche gratuitamente giornate di lavoro, in caso di catastrofi naturali o eventi eccezionali.

Art. 44 Principio

È stato aggiunto il principio che descrive gli obblighi del Municipio nel far rispettare l'ordine pubblico e che discende dalla LOC (compiti di polizia locale del Municipio), avvalendosi inoltre della collaborazione della polizia cantonale.

Art. 47 Quietè notturna

È stato riformulato l'articolo sul divieto generale di rumori molesti dopo le ore 22.00, anticipando però l'orario limite alla mattina alle ore 06.00, ritenuto più consono alle esigenze di una realtà di montagna. Sono inoltre state tolte le specifiche riguardanti le deroghe per feste o sagre, considerandoli anche casi speciali. Il divieto di rumori assordanti provocati da veicoli rientra infine nei rumori molesti e inutili.

Art. 49 Deroghe

Alfine di autorizzare casi particolari e motivati e in situazioni di allarme canicola, il Municipio può concedere deroghe ai disposti sulla quiete e del lavoro, a condizione che i beneficiari s'impegnino a ridurre al minimo l'impatto della propria attività su terzi.

Art. 50 Siepi, muri di cinta e piante invasive

Sono state aggiunte le piante invasive nella casistica degli elementi che possono rivelarsi pericolosi.

Art. 53 Tenuta animali e vago pascolo

È utile aggiungere anche il paragrafo sul rimando altre altre disposizioni relative alla tenuta dei cani (ordinanza) ed il principio del divieto del vago pascolo, al di fuori delle esigenze alpestri.

Art. 58 Letamai e balle di fieno

Rispetto all'articolo attuale è stato definito che i depositi di letame devono essere tenute in fosse convenientemente murate, indipendentemente se si trovano entro l'abitato o nelle sue vicinanze. Anche le balle di fieno devono rispettare la stessa distanza dalla strada.

Art. 60 Manomissioni, vandalismi, danneggiamenti e abusi ambientali

All'articolo specifico sono stati aggiunti l'atto del vandalismo ed i provvedimenti relativi agli abusi in ambito ambientale. Si ritiene utile aggiungere anche un paragrafo sul principio di utilizzo della videosorveglianza, mentre per la modalità di utilizzo fa stato il regolamento specifico già in vigore.

Art. 61 Affissioni

Questo nuovo articolo potrebbe aiutare il Comune nel reprimere affissioni contrarie all'estetica (es. lenzuola) o alla moralità.

Art. 62 Nomenclatura strade e numeri civici

È stato inserito il principio della competenza municipale nell'assegnare la nomenclatura ed i numerici civici, rimandando all'ordinanza municipale specifica per le relative disposizioni e modalità di affissione.

Con questa proposta di nuovo regolamento, il Municipio ritiene che il Comune possa disporre di una nuova normativa equilibrata ed al passo con i tempi, dopo oltre dieci anni dall'avvenuta aggregazione. Il Regolamento organico comunale (ROC) rappresenta il testo legislativo più importante dell'ente locale, a sostegno dell'attività del Municipio e dell'amministrazione.

Sulla scorta di quanto precede, il Municipio invita pertanto il Consiglio comunale a voler approvare il presente messaggio ed a voler

risolvere:

1. È approvato il nuovo regolamento organico comunale del Comune di Blenio.
2. Lo stesso entra in vigore a partire dal 1.1.2019, dopo l'approvazione della Sezione degli enti locali.


Con stima.

Per il Municipio

La Sindaco: C. Boschetti Straub



Il Segretario: L. Beretta



Allegati al messaggio:

testo regolamento attuale e modifiche

Olivone, 3 settembre 2018

Commissione preposta: GESTIONE e LEGISLAZIONE